

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \*Regolamento (CEE) n. 1081/83 del Consiglio, del 25 aprile 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia . . . . . 1**
- Regolamento (CEE) n. 1082/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 1083/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 1084/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 1085/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 10
- \*Regolamento (CEE) n. 1086/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione dei valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 12**
- \*Regolamento (CEE) n. 1087/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 22.02 A della tariffa doganale comune . . . . . 15**
- \*Regolamento (CEE) n. 1088/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che procede all'adeguamento della designazione di taluni prodotti contenuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli . . . . . 16**
- Regolamento (CEE) n. 1089/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare . . . . . 17

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1090/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 1091/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82 . . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 1092/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82 . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 1093/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82 . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 1094/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 1095/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 1096/83 della Commissione, del 4 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	32

---

**Rettifiche**

<b>*Rettifica al regolamento (CEE) n. 896/83 della Commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio (GU n. L 97 del 16. 4. 1983) . . . . .</b>	<b>34</b>
---	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1081/83 DEL CONSIGLIO**

**del 25 aprile 1983**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(1)</sup>, prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate ad un dazio di 4,7 % per le polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1983 dal regolamento (CEE) n. 978/82 <sup>(2)</sup>; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dall'articolo 118, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha preso le misure di cui all'articolo 119 di detto atto nel regolamento (CEE) n. 3555/80 <sup>(3)</sup> che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie in particolare della Turchia; che il contingente in questione si applica quindi alla Comunità a nove;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento

del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopraenunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione ai fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro dalla Turchia sono state nulle o trascurabili; che tali dati statistici non possono essere quindi considerati rappresentativi come base per una ripartizione del volume contingente tra gli Stati membri; che la valutazione del fabbisogno di importazioni degli Stati membri risulta difficile a causa della mancanza di dati validi per il periodo precedente; che, di conseguenza, non resta che destinare una parte del volume contingente alla riserva comunitaria e attribuire un settimo del residuo agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò fino a che la riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 29. 4. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di un'aliquota, è indispensabile che tale Stato proceda a riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° luglio 1983 e fino al 30 giugno 1984 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate per le polpe di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso al 4,7 %.

#### *Articolo 2*

1. Una prima parte, pari ad un importo di 70 tonnellate, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che fatto salvo l'articolo 5, sono valide nel periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai volumi indicati in appresso:

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	10
Danimarca	10
Germania	10
Francia	10
Irlanda	10
Italia	10
Regno Unito	10

2. La seconda parte, pari ad un volume di 20 tonnellate, costituisce la riserva comunitaria.

#### *Articolo 3*

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva,

qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurita la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### *Articolo 4*

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1984.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1984, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 marzo 1984, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1984 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1984, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati

in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-W. LAUTENSCHLAGER

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1082/83 DELLA COMMISSIONE**

del 4 maggio 1983

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 maggio 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	103,08
10.01 B II	Frumento duro	134,36 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	118,67 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	105,06
10.04	Avena	104,69
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	80,76 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	56,14
10.07 B	Miglio	58,89 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	77,96 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	159,68
11.01 B	Farine di segala	181,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	221,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	169,81

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1083/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 maggio 1983**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 maggio 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	4,38	4,38	6,30
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	8,28
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,64	1,64	3,84
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	6,14	6,14	8,82

## B. Malto

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,80	7,80	11,21	11,21
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,83	5,83	8,38	8,38
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2371/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2371/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(3)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	212,97	102,88
	2. a grani lunghi	166,48	79,64
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	266,21	129,50
	2. a grani lunghi	208,10	100,45
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	374,87	175,51
	2. a grani lunghi	416,17	196,20
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	399,24	187,27	
2. a grani lunghi	446,14	210,72	
III. Rotture	65,45	29,72	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1085/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2372/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1033/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1086/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 1983****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	1 145	203,82	57,37	172,03	18,15	34 066	64,56	14,94
1.12	07.01-21 } 07.01-22 }	07.01 B I	Cavolfiori	4 443	796,33	223,32	667,69	70,67	132 662	251,37	62,06
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	375	67,31	18,87	56,44	5,97	11 214	21,24	5,24
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	4 101	729,83	205,44	616,00	65,01	121 982	231,19	53,51
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	3 846	684,42	192,66	577,67	60,96	114 393	216,81	50,18
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 214	217,62	61,02	182,46	19,31	36 254	68,69	16,95
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	3 989	709,79	199,80	599,08	63,22	118 632	224,84	52,04
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	6 937	1 234,44	347,49	1 041,91	109,96	206 322	391,04	90,51
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 082	192,62	54,22	162,58	17,15	32 195	61,02	14,12
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	987	175,62	49,43	148,23	15,64	29 354	55,63	12,87
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4 618	821,87	231,35	693,68	73,21	137 365	260,35	60,26
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	1 130	201,10	56,60	169,73	17,91	33 611	63,70	14,74
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	8 775	1 561,55	439,57	1 318,00	139,10	260 993	494,66	114,49
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	1 423	255,03	71,52	213,83	22,63	42 486	80,50	19,87
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	16 411	2 920,20	822,03	2 464,74	260,12	488 075	925,06	214,11
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	24 321	4 358,76	1 222,36	3 654,68	386,86	726 135	1 375,90	339,69
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	3 604	641,41	180,55	541,37	57,13	107 203	203,18	47,02
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	3 426	609,74	171,64	514,64	54,31	101 911	193,15	44,70
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	2 206	392,64	110,53	331,40	34,97	65 626	124,38	28,78
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	31 493	5 644,01	1 582,79	4 732,32	500,93	940 247	1 781,61	439,85
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 335	237,70	66,91	200,63	21,17	39 729	75,29	17,42
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	3 578	636,71	179,23	537,41	56,71	106 419	201,70	46,68
1.130	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	2 518	448,13	126,14	378,23	39,91	74 899	141,95	32,85
1.140	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	1 674	297,97	83,87	251,50	26,54	49 802	94,39	21,84
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 203	392,08	110,37	330,93	34,92	65 532	124,20	28,74
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 674	658,42	184,64	552,06	58,43	109 688	207,84	51,31
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 464	438,55	123,45	370,15	39,06	73 298	138,92	32,15
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 567	639,38	179,30	536,10	56,74	106 517	201,83	49,82
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	8 178	1 455,31	409,66	1 228,33	129,63	243 236	461,01	106,70
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 917	1 764,69	496,76	1 489,46	157,19	294 946	559,02	129,38
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	4 798	853,85	240,36	720,68	76,06	142 711	270,48	62,60

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	2 301	409,46	115,26	345,60	36,47	68 437	129,71	30,02
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1 436	257,36	72,17	215,79	22,84	42 875	81,24	20,05
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	2 325	413,33	116,39	348,81	36,83	69 202	131,15	30,95
2.60.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	2 589	463,98	130,11	389,03	41,18	77 295	146,46	36,15
2.60.3	08.02-32		— Clementine	962	171,17	48,18	144,47	15,24	28 609	54,22	12,55
2.60.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	2 973	529,15	148,95	446,62	47,13	88 441	167,62	38,79
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 607	285,98	80,50	241,37	25,47	47 798	90,59	20,96
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape- fruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 480	263,44	74,15	222,35	23,46	44 030	83,45	19,31
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 683	477,47	134,40	403,00	42,53	79 804	151,25	35,00
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	5 373	956,17	269,16	807,04	85,17	159 812	302,89	70,10
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 338	777,47	218,03	651,88	69,00	129 521	245,42	60,59
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 544	452,68	127,43	382,07	40,32	75 660	143,40	33,19
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 119	555,08	156,25	468,51	49,44	92 776	175,84	40,69
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7 235	1 296,69	363,64	1 087,23	115,08	216 019	409,32	101,05
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	4 576	814,23	229,20	687,24	72,53	136 089	257,93	59,69
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	10 143	1 803,11	507,74	1 521,66	160,67	301 888	572,15	135,02
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 191	751,20	210,66	629,86	66,67	125 145	237,13	58,54
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	4 990	887,92	249,95	749,43	79,09	148 405	281,27	65,10
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	8 058	1 433,94	403,65	1 210,29	127,73	239 666	454,24	105,13
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	8 857	1 587,37	445,16	1 330,96	140,88	264 444	501,07	123,70
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	2 698	480,09	135,14	405,22	42,76	80 242	152,08	35,20
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	4 762	847,37	238,53	715,21	75,48	141 627	268,43	62,12
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	7 941	1 423,23	399,12	1 193,33	126,31	237 099	449,26	110,91
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	16 598	2 953,48	831,40	2 492,84	263,09	493 638	935,60	216,55
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	4 312	772,91	216,75	648,06	68,59	128 760	243,98	60,23

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1087/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 maggio 1983**

**relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 22.02 A della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione tariffaria di talune bevande ottenute dalla fermentazione di un mosto costituito da malto con aggiunta di luppolo, avente titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol, talvolta denominate « birre analcoliche » ;

considerando che la voce 22.02 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 859/83<sup>(3)</sup>, riguarda le bevande analcoliche e che la voce 22.03 riguarda invece la birra ;

considerando che il titolo alcolometrico molto basso (non superiore a 0,5 % vol) dei prodotti della specie non consente di considerarli birre della voce 22.03 ;

considerando che, pertanto, i prodotti in questione devono essere classificati nella voce 22.02 come bevande analcoliche e che all'interno di questa voce è opportuno scegliere la sottovoce 22.02 A ;

considerando che, in mancanza di parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione ha sottoposto al Consiglio

una proposta relativa alle disposizioni da adottare in materia, conformemente alla procedura definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69 ;

considerando che al termine di un periodo di tre mesi, a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato e che, pertanto, è il caso che la Commissione adotti le disposizioni proposte in conformità della precitata procedura del regolamento (CEE) n. 97/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le bevande ottenute dalla fermentazione di un mosto costituito da malto con aggiunta di luppolo, aventi titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol, talvolta denominate « birre analcoliche », devono essere classificate nella voce della tariffa doganale comune :

22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 :

A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 11.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1983

che procede all'adeguamento della designazione di taluni prodotti contenuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 516/77<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81<sup>(3)</sup>, contiene, in particolare i succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, delle sottovoci della tariffa doganale comune 20.07 A « con densità superiore a 1,33 a 15 °C » e 20.07 B « con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C »; che la designazione di tali sottovoci è stata modificata nella nomenclatura della tariffa doganale comune dal regolamento (CEE) n. 3000/82 del Consiglio<sup>(4)</sup>; che è pertanto opportuno procedere all'adeguamento del suddetto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di

gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le designazioni che figurano nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 516/77 relative alle sottovoci 20.07 A e 20.07 B della tariffa doganale comune sono sostituite, rispettivamente, con :

« Numero della tariffa doganale comune »	Designazione delle merci
20.07	A. di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : ... (resto invariato)
20.07	B. di una massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : ... (resto invariato) »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1089/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 1983****relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 552 tonnellate di cereali al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(8)</sup>; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO I a)*

1. **Programma di esecuzione :** 1982.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Mali.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 400 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**  
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (télèx OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento :**
  - in sacchi nuovi <sup>(1)</sup> :
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
    - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
  - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
  - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« MALI 2231-P1 / FROMENT TENDRE / LOMÉ EN TRANSIT POUR TOMBOUCTOU / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ».
11. **Porto d'imbarco :**  
Amburgo, Brema, Rotterdam, Anversa, Londra, Liverpool, Belfast, Le Havre, Rouen, Marsiglia, Dunkerque, Genova, Trieste o altro porto della Comunità collegato mediante linee regolari con il paese beneficiario <sup>(2)</sup>.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 17 maggio 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 30 giugno 1983.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU/tonnellata.

---

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario vuoti il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

<sup>(2)</sup> In tutti i casi in cui viene scelto un porto diverso da quelli indicati qui sopra, l'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali competenti attestante che il porto è collegato mediante linee regolari con il paese beneficiario durante il periodo di imbarco previsto al punto 16.

*BILAG I b) — ANHANG I b) — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β) — ANNEX I b) — ANNEXE I b) — ALLEGATO I b) — BIJLAGE I b)*

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	400 t	CA régionale de Vitry-le-François, 8, avenue de la République, boîte postale 3, F-51301 Vitry-le-François Cedex	Vitry-le-François

*ALLEGATO II a)*

1. **Programma di esecuzione :** 1982.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Sudan.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 1 152 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**  
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (téléx OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità: massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento :**
  - in sacchi nuovi <sup>(1)</sup>:
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
    - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
  - peso netto dei sacchi : 50 kg;
  - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« SUDAN 2601 / WHEAT / PORT SUDAN / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME ».
11. **Porto d'imbarco :**  
Amburgo, Brema, Rotterdam, Anversa, Londra, Liverpool, Belfast, Le Havre, Rouen, Marsiglia, Dunkerque, Genova, Trieste o altro porto della Comunità collegato mediante linee regolari con il paese beneficiario <sup>(2)</sup>.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 17 maggio 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 luglio 1983.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU/tonnellata.

---

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

<sup>(2)</sup> In tutti i casi in cui viene scelto un porto diverso da quelli indicati qui sopra, l'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali competenti attestante che il porto è collegato mediante linee regolari con il paese beneficiario durante il periodo di imbarco previsto al punto 16.

*BILAG II b) — ANHANG II b) — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ β) — ANNEX II b) — ANNEXE II b) — ALLEGATO II b) — BIJLAGE II b)*

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	1 152 t	CA régionale de Vitry-le-François, 8, avenue de la République, boîte postale 3, F-51301 Vitry-le-François Cedex	Vitry-le-François

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1983

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dall'11 al 17 aprile 1983;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dall'11 al 17 aprile 1983, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82<sup>(6)</sup>, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato ricupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dall'11 al 17 aprile 1983, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dall'11 al 17 aprile 1983, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 aprile 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna  
per la settimana che inizia l'11 aprile 1983**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	41,053 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna  
nella settimana che inizia l'11 aprile 1983**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)	
		Importi da riscuotere	
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	
			19,295
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto	
02.01 A IV a)	1. Carcasse o mezzene		41,053
	2. Busto o mezzo busto		28,737
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella		45,158
	4. Coscia intera o mezza coscia		53,369
	5. altre :		
	aa) Pezzi non disossati		53,369
	bb) Pezzi disossati		74,716
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :		
		1. Carcasse o mezzene	30,790
		2. Busto o mezzo busto	21,553
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	33,869
		4. Coscia intera o mezza coscia	40,027
		5. altre :	
		aa) Pezzi non disossati	40,027
bb) Pezzi disossati	56,038		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
		1. non disossate	53,369
		2. disossate	74,716

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1091/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2014/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2014/82, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2014/82 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 34,490 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2015/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente complementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2015/82, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2015/82, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 29,979 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2016/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente complementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2016/82, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2016/82 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 32,689 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 25.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1983

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

- <sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	36,50 32,37 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i 816/83 e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1018/83<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1018/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1018/83 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 29. 4. 1983, pag. 16.



		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	100,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	100,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	100,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	100,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	214,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	214,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	214,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	0

*NB*: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/83 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 998/83 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1069/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 998/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 998/83 modificato sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 115.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	32,93	
	(b) altri	32,49	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3293
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	30,30 <sup>(1)</sup>	
	(b) altri zuccheri greggi	28,61 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 896/83 della Commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 97 del 16 aprile 1983)*

Pagina 27, nel titolo, nel terzo considerando e nell'articolo 1 :

*anziché:* « 28.30 A I »,

*leggi:* « 28.30 A ex I ».

---

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

## LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60      FB 800      LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

